

METALLINDUSTRIE – METALMECCANICA INDUSTRIA

(Dal 01/02/1986 Al 31/05/1988) VERBALE DI ACCORDO 22/1/1986)

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/1/86, visto il C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti 1/9/83; visto l'accordo-quadro provinciale interconfederale 18/4/84 in materia di apprendistato, tra l'Associazione Industriale della Provincia Autonoma di Bolzano e la sezione metalmeccanica dell'Associazione; e le Organizzazioni Sindacali Provinciali: - FLM/GVM - ASGB/METALL; è stato stipulato il seguente accordo provinciale per l'apprendistato nell'industria metalmeccanica nella provincia di Bolzano. Il presente contratto decorre dall'1/2/86 e avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1988.

Art. 1) Profili e qualifiche professionali

Le qualifiche professionali per le quali verranno proposti i relativi profili alla Giunta Provinciale di Bolzano sono le seguenti:

Congegnatore meccanico (alesare, fresare, rettificare, tornire, saldare, tracciare)
Fabbro
Carpentiere in ferro
Lamierista (lavorazione della lamiera)
Addetto agli impianti elettrici (manutenzione e installazione)
Montatore elettronico
Elettrauto
Meccanico auto
Battilamiera
Verniciatore
Addetto agli impianti idraulici
Addetto agli impianti termici
Addetto agli impianti telefonici
Installatori di impianti idro-termo-sanitari-gas
Installatori di impianti di refrigerazione
Installatori di impianti di condizionamento
Saldatore
Attrezzista
Modellatore - Stampista
Galvanizzatore
Tecnico di laboratorio chimico
Incisore/Cesellatore
Operatore d'ufficio

Art. 2) Durata

Premesso che il tirocinio praticato in azienda deve essere direttamente legato all'apprendimento e alla formazione teorica, valutata la legislazione speciale vigente in provincia di Bolzano in materia di apprendistato si stabilisce che: la durata del periodo di apprendistato e della scuola professionale è di 3 anni per tutte le qualifiche professionali fatta salva la qualifica di installatore per la quale il periodo di apprendistato diventerà di 4 anni parallelamente al prolungamento di un anno del periodo di formazione scolastica.

Il datore di lavoro, accertata l'idoneità pratica, attribuirà la qualifica professionale una volta superato l'esame di fine apprendistato secondo le modalità e i termini fissati dal Regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 30 del 17/11/81 «Svolgimento dell'esame di fine apprendistato risp. lavorante artigiano». Qualora la durata del periodo di apprendistato venga scadere nel corso dell'anno scolastico la durata stessa viene prorogata fino alla sessione di esame relativa all'anno scolastico in corso e il datore di lavoro è tenuto a concedere i permessi giornalieri retribuiti per la frequenza della scuola professionale e per i giorni di esame al fine del completamento del periodo di formazione teorica.

Se durante il periodo di frequenza scolastica, l'apprendista per qualsiasi motivo non venga promosso al corso successivo, l'apprendistato viene prolungato di un solo anno.

Art. 3) Retribuzione

La retribuzione degli apprendisti è determinata in percentuale sul minimo tabellare previsto per la 3a categoria del C.C.N.L., e sulla contingenza tenendo conto dei seguenti scaglioni di anzianità:

1° Semestre	45%
2° Semestre	50%
3° Semestre	55%
4° Semestre	65%
5° Semestre	70%
6° Semestre ed oltre	80%

la retribuzione come sopra dovuta comprende quella per le ore della frequenza scolastica.

Art. 4) Verifiche

Entro il dicembre 1986 verrà effettuata una verifica congiunta al fine di valutare globalmente gli andamenti occupazionali e formativi che l'applicazione del presente accordo determinerà a favore dei giovani in cerca di prima occupazione. Prima della verifica verranno distribuiti agli apprendisti e alle aziende interessate dei questionari anonimi i cui modelli saranno concordati dalle parti.

Art. 5) Periodi di prova

L'assunzione dell'apprendista è fatta con un periodo di prova della durata di 4 settimane. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti contraenti potrà recedere dal contratto senza obbligo del preavviso o della relativa indennità sostitutiva.

Art. 6) Trattamento in caso di malattia e infortunio sul lavoro

in conformità a quanto dispone il C.C.N.L., in caso di malattia l'azienda sopporterà oneri corrispondenti a quelli derivanti dal trattamento previsto dall'art. 19 della disciplina speciale, parte prima, o art. 14 della disciplina speciale, parte terza, del vigente C.C.N.L.

In caso di infortunio sul lavoro all'apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:

a partire dal giorno seguente l'infortunio e per un massimo di 6 mesi, una integrazione dell'indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione. Per l'eventuale periodo di infortunio eccedente la scadenza di cui sopra l'apprendista percepirà il normale trattamento assicurativo.

In caso di infortunio l'apprendista ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica comprovata da certificato medico definitivo da parte dell'INAIL.

Art. 7) Cassa Integrazione Guadagni

A fronte della garanzia del contributo previsto dalla vigente legislazione provinciale a favore delle aziende che assumono apprendisti, qualora l'azienda si trovasse nella necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro facendo ricorso alla C.I.G. ordinaria, l'azienda eroga all'apprendista L. 35.000 settimanali per una durata massima di 13 settimane nell'arco dell'anno solare.

Detta disposizione si intende abrogata e ad ogni effetto priva di efficacia qualora intervengano disposizioni legislative che estendono il trattamento di C.I.G. anche ai dipendenti apprendisti.

Nei casi dei C.I.G. straordinaria l'azienda e le Organizzazioni Sindacali valuteranno eventuali possibilità di ricorrere a soluzioni idonee di mobilità extra-aziendali.

In caso di ricorso alla C.I.G. nella procedura di consultazione sindacale prevista dalle norme di legge si darà una specifica informativa su eventuali riduzioni di orario o sospensioni che interessino gli apprendisti.

Art. 8) Norme transitorie

Le aziende, che alla data del presente accordo, abbiano già in forza apprendisti, possono chiedere di definire in sede sindacale soluzioni che armonizzano i due diversi regimi contrattuali.

Dette soluzioni dovranno essere stipulate con l'assistenza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Art. 9) Norme generali; Decorrenza e durata

Il rapporto di apprendistato è regolato dalle norme di legge e dai relativi regolamenti nazionali e provinciali e dalle disposizioni del presente contratto che modificano e sostituiscono quelle disposte dal C.C.N.L.

Il presente contratto decorre dall'1/2/86 e avrà vigore fino a tutto il 31 maggio 1988, esso si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A/R.